

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1197 DELLA COMMISSIONE**del 30 luglio 2020****che stabilisce le specifiche tecniche e le modalità a norma del regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sulle imprese, che abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sulle imprese, che abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, l'articolo 9, paragrafo 2, l'articolo 10, paragrafi 5 e 6, l'articolo 17, paragrafo 6, e l'articolo 18, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2019/2152 ha definito un quadro giuridico comune in materia di sviluppo, produzione e diffusione di statistiche europee sulle imprese.
- (2) Il quadro dei registri di imprese a fini statistici europei costituisce un elemento fondamentale di tale quadro comune poiché fornisce una base di campionamento armonizzata, rendendo così possibile l'organizzazione e il coordinamento di indagini statistiche.
- (3) Al fine di produrre dati comparabili tra gli Stati membri e di conseguire un'armonizzazione in tutti i settori delle statistiche sulle imprese è necessario specificare i requisiti dei dati da fornire per l'elaborazione di statistiche sulle imprese.
- (4) Per le statistiche europee sulle imprese dovrebbe essere applicato il principio della proprietà economica quale descritto nel regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾. L'applicazione di tale principio dovrebbe essere realizzata nei limiti del possibile, tenendo conto delle giustificate esigenze degli utenti, della disponibilità dei dati e delle implicazioni in termini di costi e oneri, nella misura in cui non entri in contraddizione con i principi e le finalità di talune statistiche sulle imprese di cui al presente regolamento.
- (5) Per specificare i requisiti dei dati è necessario definire i raggruppamenti principali di industrie (RPI) e altri aggregati speciali di codici della NACE.
- (6) È necessario definire le principali variabili e i principali concetti per le statistiche sulle imprese al fine di assicurare la comparabilità tra gli Stati membri dei dati prodotti e un'armonizzazione in tutti i settori delle statistiche sulle imprese.
- (7) Allo scopo di attenuare l'onere per le imprese e in base al principio di proporzionalità, è necessario semplificare i requisiti dei dati tenendo conto delle dimensioni e dell'importanza dei settori delle imprese degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU L 327 del 17.12.2019, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).

